



17/02/2023

DECRETO DIRIGENZIALE N. 59/DA del 03 FEB 2023

Oggetto: Congedo straordinario, art. 42 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001- dipendente matricola n. 2621. Periodo frazionato dal 08 febbraio al 29 maggio 2023 per un totale di 34 giorni.

Il Dirigente Area Amministrativa f.f.

Premesso che:

ai sensi dell'art. 42 comma 5 del Dlgs n. 151/2001, "Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie in via lida n ti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie in via lida n ti dei, figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi";

ai sensi dell'articolo 42 comma 5-ter del Dlgs n. 151/2001 "il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa"

diversamente dal settore privato, i criteri e le modalità di erogazione dell'indennità, nel settore pubblico, tenute a guida le disposizioni del Dlgs n. 151/2001, sono regolamentati dalla circolare n. 487/2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che prevede che la contribuzione accreditata è effettiva e commisurata all'ultima retribuzione percepita, poiché l'indennità in parola, in costanza di rapporto di lavoro, costituisce retribuzione di fatto. Inoltre, sempre nel settore pubblico, il congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, mentre non è valutabile ai fini del trattamento di fine servizio né del trattamento di fine rapporto e non produce effetti né sulla tredicesima mensilità né sulle ferie, salvo diversa previsione contrattuale; ed ancora, il trattamento economico, corrispondente alla retribuzione, considerata al 100%, riferita al mese precedente il periodo di congedo, rimane invariato per tutto il periodo. Agli interessati non competono aumenti contrattuali intervenuti durante il periodo medesimo e la progressione economica è ritardata in misura corrispondente alla durata del congedo. Fermo restando l'importo massimo complessivo della indennità, fissato dalla norma per il congedo di durata annuale, l'ultimo stipendio cui l'indennità è commisurata, deve essere comprensivo anche del rateo della tredicesima, trattandosi di retribuzione differita;

ai sensi dell'art. 42 comma 5-quater del Dlgs n. 151/2001 "I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto di usufruire dei permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa";

Visto il verbale rilasciato dall'ASP di Messina - Commissione Medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile, agli atti di questo Ufficio, dal quale risulta che la figlia della dipendente è stata riconosciuta persona con handicap in situazione di gravità;

Vista l'autorizzazione prot. n. 516/DG del 30.09.2009 con la quale la dipendente ,matricola n. 2621, viene autorizzata ad usufruire dei benefici della legge 104/92 per assistere la propria figlia;

Vista l'istanza della dipendente , in servizio al Consorzio con la qualifica di impiegata amministrativa liv. Cl, presentata il 18.01.2023 prot. n. 2418, con la quale la stessa ha chiesto ,ai sensi dell'art.42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001, di poter usufruire di un congedo straordinario "frazionato" retribuito dal 08 febbraio al 29 maggio 2023 per un totale di 34 giorni per assistere la propria figlia "portatrice di handicap in situazione di gravità" riconosciuto ai sensi dell'art.3 commi 1 e 3 della legge n. 104 del 05.02.1992;

Visti:

- l'art. 42 commi da 5 a 5 quinquies del Dlgs n. 151/2001;
- l'art. 4 comma 2 della Legge 8 marzo 2000, n. 53;
- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 487 del 25.02.2005;

Considerato che la dipendente ha già usufruito di mesi **11 di congedo e che con la presente richiesta totalizzerà mesi 12 e giorni 4 di detto congedo;**

Decreta

Concedere alla dipendente matricola n. 2621, in accoglimento alla Sua richiesta, un congedo straordinario "frazionato" retribuito per la durata di giorni 34 , dal 08 febbraio al 29 maggio 2023, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.lgs. 151/2001;

Dare atto che alla dipendente di che trattasi durante il periodo di congedo straordinario, ai sensi dell'art. 42 comma 5 ter del D.Lgs. 151/2001, compete una indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento economico;


Dare atto che il periodo di congedo straordinario è utile ai fini del trattamento di quiescenza, mentre non è valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio e non produce effetti né sulla tredicesima mensilità né sulle ferie;

Dare mandato all'Ufficio Gestione Risorse Umane l'attuazione del presente provvedimento;


Trasmettere copia del presente provvedimento:

Alla dipendente

Il Responsabile Ufficio Personale
Dott. Antonino Castriciano



Il Dirigente Area Amministrativa f.f.
(D.D.G. n. 4/2023)
Dott. Carmelo Ietto



Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi

